Borse lavoro per l'utenza psichiatrica ex L.R. n. 94/2000

PROTOCOLLO D'INTESA

per la realizzazione di borse lavoro per l'utenza psichiatrica

L'anno duemilaventidue, addì del	mese di	, al fine di concordare le
modalità per l'espletamento di percorsi riabil	itativi denominati "Borse	lavoro per l'utenza psichiatrica",
che sono diretti alla acquisizione, al recupe	ro, al potenziamento e a	lla sperimentazione delle abilità
dell'utenza psichiatrica in ambito lavorativo		
	TRA	
La ditta /l'ente	, i	n seguito per brevità denominata
"Azienda/Ente", cod.fisc	, P.iva	, con sede
in, all	la Via	, in
persona del legale rappresentante pro-temp	ore Sig./Sig.ra,	
nato/a ail	, in qualità di	
	E	
L'A.S.L. di Teramo, con sede in Circonvallaz	zione Ragusa di Teramo,	n. 1, C.F. e P.I. 0011559067, in
seguito per brevità denominata "A.S.L.", ne	ella persona del legale ra	ppresentante Direttore Generale
Dott. Maurizio Di Giosia, nell'esercizio dei pote	eri derivanti dalla carica,	

PREMESSO

- o che la Regione Abruzzo, con L.R. n. 94 del 18.05.2000, in linea con il punto 5.2.10.9 del paragrafo "Salute mentale" inserito nel Piano Sanitario Regionale 2008-2010 adottato con L.R. n. 5 del 10.03.2008, ha previsto la realizzazione di percorsi riabilitativi di terapia occupazionale a valenza socio-sanitaria per il recupero ed il consolidamento di abilità specifiche (lavorative, relazionali e sociali) in favore dell'utenza psichiatrica, denominati "Borse lavoro per l'utenza psichiatrica";
- o che in vista della normativa regionale sopra richiamata la Regione Abruzzo, con Delibera di Giunta n. 178 del 29.03.2018, ha da ultimo adottato i provvedimenti necessari alla continuazione e potenziamento delle borse lavoro in questione, sulla considerazione che le medesime costituiscono strumento necessario per il mantenimento dello stato di salute psichica e per la prevenzione del rischio di cronicità insito nella patologia psichiatrica, adottando all'uopo specifiche Linee di indirizzo per la realizzazione dei relativi percorsi individuali;
- o che la A.S.L. ha posto in essere tutte le iniziative indispensabili per la realizzazione delle borse lavoro di che trattasi, in particolare procedendo, con deliberazione n. 2013 dell'11.12.2018, al recepimento delle Linee di indirizzo sopra richiamate ed alla adozione di un apposito Regolamento attuativo per lo svolgimento delle relative attività;

- o che la A.S.L. adotta le determinazioni indispensabili alla realizzazione delle attività in argomento, comprese quelle destinate a garantirne la indispensabile copertura finanziaria, come da ultimo per l'anno 2019 con deliberazione n. 2013 dell'11.12.2018;
- o che le competenti strutture del Dipartimento di Salute Mentale della A.S.L. predispongono programmi terapeutici personalizzati per gli utenti presi in carico, ove la borsa lavoro viene inserita quale parte integrante del programma individuale;
- o che relativamente al Centro di Salute Mentale di _______ (di seguito "C.S.M."), struttura del Dipartimento di Salute Mentale della A.S.L., è prevista l'attivazione di un determinato numero di borse lavoro per utenza psichiatrica, a favore di utenti che vengono individuati secondo condizioni e modalità stabilite dagli atti normativi e dai provvedimenti sopra richiamati, previa analisi dei loro bisogni e delle loro condizioni psico-sociali, con particolare riguardo al funzionamento sociale, all'adattamento relazionale, ambientale e lavorativo;
- o che all'esito dei positivi contatti intercorsi tra il *C.S.M.* e l'*Azienda/Ente* che sottoscrive il presente atto, essendosi verificate le condizioni per l'inserimento di utenti con patologia psichiatrica presso la stessa *Azienda/Ente* e la sua disponibilità ad accoglierli nel proprio contesto lavorativo, occorre procedere a quanto necessiti per l'effettivo svolgimento delle borse in questione;
- o che il collegamento operativo tra il *C.S.M.*, quale unità di riferimento per lo svolgimento delle borse lavoro in questione e l'*Azienda/Ente* ove inseriti gli utenti-borsisti, avviene con la sottoscrizione del presente documento, nel quale le modalità del rapporto sono stabilite in attuazione e nel rispetto delle previsioni normative e dei provvedimenti sopra richiamati;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

ART. 2

L' Azienda/Ente s'impegna ad accogliere utenti-borsisti in carico al C.S.M. al fine di espletare le attività stabilite dal programma predisposto dal C.S.M. stesso, secondo le modalità concordate nel rispetto della normativa in premessa richiamata, delle Linee di indirizzo adottate dalla Regione Abruzzo con Delibera di Giunta n. 178 del 29.03.2018 e del Regolamento adottato dalla A.S.L. con deliberazione n. 2013 dell'11.12.2018 del quale l'Azienda/Ente dichiara di aver ricevuto copia e che accetta totalmente ed incondizionatamente.

Il numero di borsisti inseribili nel contesto lavorativo dell'*Azienda/Ente* in attuazione del presente protocollo è di volta in volta concordemente determinato.

ART. 3

Il percorso individuale del borsista viene predisposto dal *C.S.M.* ed è mirato allo svolgimento di mansioni ed attività lavorative adeguate alle sue abilità personali, preliminarmente stabilite con l'*Azienda/Ente*. Il *C.S.M.* attraverso i propri operatori accreditati presso l'*Azienda/Ente* svolgerà una costante attività di sostegno dell'utente secondo le necessità che dovessero delinearsi, oltre al monitoraggio ed al controllo sull'andamento del programma stabilito, in raccordo con l'*Azienda/Ente* e nel rispetto delle necessità produttive, operative ed istituzionali dell'attività da essa espletata.

ART. 4

La durata della borsa lavoro è di un anno, rinnovabile, con un impegno orario che di norma ammonta a 40 ore mensili articolate su 10 ore settimanali. Il programma individuale, in linea con le previsione dell'art. 9 del Regolamento adottato dalla *A.S.L.* con deliberazione n. 2013 dell'11.12.2018, può prevedere un impegno che va dal minimo di 40 ore ad un massimo di 80 ore mensili, articolate su 2 o più giorni lavorativi nella settimana e con un limite massimo giornaliero di 5 ore.

L'orario lavorativo prestato dal borsista oltre le 40 ore mensili, fino al massimo di ulteriori 40 ore e per complessive 80 ore mensili, può valere per recuperare le ore d'assenza ingiustificata in base all'art. 13 del suddetto Regolamento, ma non ai fini della determinazione del sussidio.

Quanto sopra ferma restando la possibilità per l'*Azienda/Ente* di retribuire in via separata ed a proprio totale carico, previa regolarizzazione secondo legge del relativo rapporto lavorativo, le ulteriori ore che vengano prestate dal borsista oltre le 40 ore mensili, decurtate ovviamente di quelle che valgano a titolo di recupero per la borsa lavoro, nei limiti e secondo le previsioni dell'art. 13 del suddetto Regolamento. Resta inteso che il rapporto così costituito si instaura direttamente ed esclusivamente tra l'*Azienda/Ente* ed il borsista, non derivando al riguardo alcun onere o responsabilità di sorta a carico della *A.S.L.* L'*Azienda/Ente* si obbliga a dare tempestiva comunicazione del rapporto eventualmente instaurato con il borsista, specificandone natura, modalità e contenuti, con l'impegno a produrre la documentazione che la *A.S.L.* dovesse richiedere al riguardo.

ART. 5

Il sussidio da attribuire al borsista, nonché le eventuali spese inerenti il programma di riabilitazione, sono a totale carico della *A.S.L.*, ivi compresi gli oneri necessari per le prescritte coperture assicurative, ad eccezione dell'ipotesi di instaurazione di rapporto lavorativo diretto tra l'*Azienda/Ente* contemplata dal precedente art. 4.

L'Azienda/Ente fornisce al borsista gli strumenti tecnici e gli indumenti di lavoro necessariamente occorrenti allo svolgimento delle mansioni del borsista.

La determinazione del sussidio da erogare al borsista è nella esclusiva competenza della Direzione del Dipartimento di Salute Mentale della A.S.L., secondo le previsioni del Regolamento adottato dalla A.S.L. con deliberazione n. 2013 dell'11.12.2018.

L'erogazione del sussidio avverrà secondo una delle forme di seguito previste, che sono contemplate dal succitato Regolamento. Agli effetti del presente protocollo è prescelta la modalità sbarrata sull'apposita casella:

Ш	versamento, sui riferimenti e sulle coordinate bancarie che all dopo verranno comunicate, in
	favore dell'Azienda/Ente che provvederà ad erogare il sussidio spettante al borsista -
	erogazione diretta in favore del borsista mediante accredito presso Istituto Tesoriere A.S.L. o su
	conto corrente nella disponibilità del borsista -

ART. 6

L' Azienda/Ente individua quale proprio referente per lo svolgim	ento delle borse lavoro in argomento
il/la Sig./Sig.ra	, mentre il referente per la A.S.L.
si individua nella persona del Responsabile del C.S.M. I referer	nti sopra indicati potranno designare
all'uopo dei propri delegati.	

Fermo restando il costante monitoraggio e controllo sull'andamento della borsa previsto dall'art. 3 del presente protocollo, i referenti o i loro delegati assumono l'impegno a valutare congiuntamente, con cadenza trimestrale, l'andamento del percorso di ciascun borsista presso l'*Azienda/Ente*.

ART. 7

Il presente protocollo ha durata di un anno, con immediata cessazione qualora si esauriscano le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei percorsi riabilitativi di che trattasi ovvero si proceda per altri motivi all'interruzione delle relative attività.

Alla scadenza s'intenderà tacitamente rinnovato, di volta in volta, per lo stesso periodo, a meno che non sia disdetto formalmente almeno 30 giorni prima.

ART. 8

In caso di difficoltà ambientali e/o qualora si verificassero inconvenienti tali da pregiudicare il buon funzionamento del contesto operativo nel quale il borsista verrà collocato, ovvero nel caso di manifeste difficoltà nei processi di inserimento del borsista ovvero per altri motivati impedimenti, su specifica e motivata segnalazione di uno o di entrambi i referenti o dei loro delegati, la borsa lavoro presso l'Azienda/Ente potrà essere interrotta.

ART. 9

Per quanto previsto dal presente atto si rinvia alle disposizioni del Regolamento adottato dalla A.S.L. con deliberazione n. 2013 dell'11.12.2018.

In merito a qualsiasi problematica inerente l'attuazione del presente protocollo le parti assumono l'obbligo di convocarsi formalmente per concordare la soluzione.

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Teramo.

Letto, confermato e sottoscritto.	
per l'Azienda/Ente	per l'ASL di Teramo
(specificare la denominazione)	
il Rappresentante	il Direttore Generale
	Dott. Maurizio Di Giosia
(firma)	